



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA

DISCIPLINA DEI PASCOLI

Così come approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 26 in data 08/04/1998 e come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 22/09/1999

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA PASCOLI

ART. 1

La utilizzazione delle erbe da pascolo dei terreni comunali avviene ogni anno per periodi appresso indicati:

- *dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.*(comma così dalla Delibera n° 27 del 22/09/1999)

ART. 2

La concessione dei suddetti pascoli avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, stabilita dalla Giunta, tale da consentire la più ampia partecipazione delle categorie interessate.

ART. 3

Il carico massimo della specie degli animali da introdurre ai singoli pascoli ed il corrispettivo per ogni capo sarà fissato ogni anno dall'Amministrazione Comunale con regolare atto deliberativo della Giunta.

ART. 4

Il Comune con atto deliberativo della Giunta stabilisce ogni anno il canone d'affitto e i capi di bestiame bovino che possono essere introdotti sui terreni per l'anno in corso tenuto conto della qualità di erba prodotta e della qualità del pascolo.

ART. 5

I pascoli comunali dovranno essere concessi in affitto in via prioritaria ad allevatori Santadomenicensi.

ART. 6

Ogni affittuario è tenuto ad indicare nella domanda di concessione di affitto il numero ed il marchio degli animali da introdurre al pascolo.

ART. 7

Non potranno ottenere la concessione dell'affitto tutti coloro che hanno liti pendenti con il Comune o che figurano morosi per mancato pagamento di canoni per precedenti concessioni di pascoli.

ART. 8

Il pagamento dell'affitto, dovrà essere eseguito in due soluzioni, la prima, per la metà dell'importo, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la seconda- per la restante metà dell'importo- entro il mese di giugno .(articolo così modificato con delibera n° 27 del 22/09/1999)

ART. 9

La concessione s'intende convenuta a tutto rischio e pericolo ed utilità del concessionario, a capo e non a misura, con tutti i diritti attivi e passivi, di transito, accesso e passo, senza però che ne derivano incomodi e spese per l'Amministrazione Comunale.

ART. 10

L'introduzione di animali ovini in sostituzione di animali bovini, nei pascoli in cui è possibile, può avvenire solo con l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che ad ogni bovino corrispondono 5 ovini e i vitelli di età compresa tra sei mesi ed un anno vengono equiparati a mezzo capo adulto.

ART. 11

L'immissione al pascolo di caprini è ammessa solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per i bisogni dei pastori è consentita l'immissione di capi equini per non più di 10 capi che dovranno essere custoditi in apposite chiuse, recintate e non potranno vagare per il pascolo.

ART. 12

Il concessionario è obbligato a mantenere nello stato in cui le trova le strade, i caseggiati, le sorgenti, nonché tutte le altre opere eventualmente esistenti.

Allo stesso affittuario è comunque vietato di alterare o di rimuovere termini, opere, siepe e muri di confine.

E' proibito abbandonare il bestiame o farlo custodire da pastori che non abbiano compiuto 14 anni di età. Pertanto occorre un pastore adulto e idoneo per ogni 20 capi bovini (o capi ovini e caprini corrispondenti).

Inoltre, durante la notte, gli animali immessi al pascolo debbono essere custoditi in appositi recinti.

A tale scopo, l'affittuario si impegna a costruire, anche rudimentalmente, un recinto nel luogo che gli sarà indicato all'atto della consegna, anche ai fini dell'art. 12, ultimo comma del p. r.

Si fa preciso divieto ai pastori ed ai conducenti di animali di causare danni alle piante ed all'uopo si prescrive che gli attrezzi da boscaiolo (scuri, accette, roncole, etc.) non possano dagli stessi essere portati, quando conducono il bestiame al pascolo, in zone alberate.

E' vietata, nei boschi, l'accensione del fuoco e nel caso di incendio è fatto obbligo all'affittuario ed ai suoi dipendenti di intervenire per lo spegnimento.

L'affittuario ha l'obbligo di migliorare e non deteriorare le aree pascolative, non gli è consentito di asportare il letame che si produce e che dovrà convenientemente ammucchiare.

ART. 13

Il bestiame non potrà essere immesso al pascolo senza la produzione del certificato sanitario rilasciato dal Comune di provenienza, dal quale risulti che il bestiame è immune da malattie infettive.

Verificandosi, durante il periodo di utilizzazione delle erbe, malattie del bestiame, l'affittuario ne darà immediato avviso, a norma e per gli effetti delle vigenti leggi e disposizioni di polizia veterinaria.

ART. 14

E' assolutamente vietato di introdurre animali nelle zone in cui è in atto il taglio delle piante ed in quelle sottoposte a vincolo forestale.

ART. 15

E' espressamente vietato introdurre al pascolo animali che non appartengono all'affittuario.

ART. 16

E' vietato il subaffitto della utilizzazione del pascolo senza speciale autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

In tutti i casi, anche ottenuta l'autorizzazione, il sub-affittuario s'intenderà solidamente obbligato con l'affittuario, all'adempimento delle condizioni previste nell'atto di affitto e nel presente regolamento.

La revoca della concessione avrà immediato effetto risolutivo anche nei confronti del sub-affittuario.

ART. 17

In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle condizioni regolamentari, l'affitto s'intenderà risolto di diritto all'atto dell'inadempienza e l'affittuario non potrà richiedere, né in parte, la restituzione del prezzo e delle somme pagate.

ART. 18

Il Comune, potrà, in ogni momento, procedere alla verifica del numero e del marchio degli animali introdotti al pascolo.

A tale scopo ogni affittuario si obbliga a radunare gli animali, a semplice richiesta delle persone indicate dal Comune, per la verifica, nel sito che loro indicheranno.

ART. 19

Se in sede di controllo il carico del bestiame dovesse risultare in numero maggiore di quello consentito, l'affittuario dovrà corrispondere al Comune a titolo di penale, il doppio della quota pro-capite stabilita per la specie degli animali da introdurre al pascolo, per ogni capo in più, fermo restando il diritto del Comune di procedere all'immediata risoluzione del rapporto e di trattenersi le somme incassate a titolo di corrispettivo nel caso in cui il carico del bestiame risultasse superiore del 5%. Tale risoluzione preclude all'affittuario, la possibilità, per un periodo non inferiore a due anni, di poter usufruire di future utilizzazioni di erbe su terreni comunali

L'affittuario sarà anche ritenuto responsabile per gli animali non di sua proprietà che venissero trovati a pascolare abusivamente nel terreno concesso, salvo che non effettui regolare denuncia scritta al Comune concedente.

Le stesse penalità verranno applicate per sconfinamenti dai confini stabiliti.

ART. 20

Allo scadere dell'affitto, l'Amministrazione comunale eseguirà, alla presenza dell'affittuario, o di un suo rappresentante o incaricato, nonché di testimoni, una rilevazione di eventuali danni arrecati, con la marcazione, per quanto è possibile, della rilevazione stessa, a mezzo di vernice indelebile, picchettazione od altro.

Di tale rilevazione sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

ART.21

Nel caso di infrazioni, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione scritta, spedita con raccomandata con A.R. all'affittuario, l'utilizzazione delle erbe da pascolo, qualora questi dovesse persistere nelle infrazioni già accertate dagli agenti o incaricati dall'Amministrazione comunale.

In ogni caso l'utilizzazione delle erbe non potrà essere ripresa fino a quando l'affittuario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima, provvisoria eseguita dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina salva la loro determinazione definitiva.

ART. 22

L'Amministrazione proprietaria, concedente, nel caso che da parte dell'affittuario venisse invasa con il proprio bestiame zona esclusa dall'utilizzazione, sia essa limitrofa che lontana dalla zona concessa, si riserva la facoltà di revocare l'affitto con le modalità di cui al precedente art. 17.

ART. 23

Le somme che l'affittuario dovesse versare all'Amministrazione concedente per indennizzi o penalità, saranno pagate al più tardi entro 8 (otto) giorni dalla data di notifica dei rilievi.

In caso di ritardo, l'affittuario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione da parte dell'Amministrazione concedente.

ART. 24

L'affittuario sarà responsabile, fino alla scadenza, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona concessa per l'esercizio del pascolo e lungo le zone attraversate, esonerando e sollevando l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione o responsabilità al riguardo.

ART. 25

Nelle zone boschive ai pastori dimoranti in loco per l'esercizio del pascolo è consentito solo di usare la legna secca da ardere e non potranno in alcun modo utilizzare prodotti forestali diversi, per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione concedente.

ART. 26

L'Amministrazione comunale, concedente, si riserva la facoltà di far raccogliere nel terreno affittato, per suo conto, o per vendere, senza che l'affittuario possa avanzare diritti o pretese di indennità alcuna, o di compenso, concime, terriccio, semi ed altri prodotti.

Resta, altresì, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di effettuare nel terreno concesso per l'utilizzazione del pascolo, comprese le zone boschive, interventi colturali e di manutenzione.

ART.27

Nessuno può immettere gli animali al pascolo nelle terre comunali, se prima non risulta munito di regolare atto di affitto da parte dell'Amministrazione comunale concedente e nel quale figurano gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'affitto.

ART. 28

Ogni eventuale spesa inerente alla concessione della utilizzazione delle erbe (carta bollata, copie, eventuali registrazione etc.) sono a totale carico dell'affittuario.

ART. 29

L'Amministrazione comunale in qualsiasi momento dell'anno, può chiedere all'affittuario di lasciare liberi i terreni, dietro pagamento dei danni causati dal non utilizzo dei pascoli per i mesi che mancano per completare l'anno di affitto.

ART. 30

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle leggi e consuetudini locali vigenti.

ART. 31

Ogni controversia, ove non risolta bonariamente, sarà deferita al giudice ordinario.